



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11

**OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI.**

L'anno DUEMILAVENTITTE addì DICIOOTTO del mese di GENNAIO alle ore **17:00** nella solita sala delle Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONGIOVANNI Paolo	Sindaco	X	
BRUNO Alberto	Assessore	X	
BOTTERO Sabrina	Assessore	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONGIOVANNI Paolo**, **nella sua qualità di Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i a l l e g a n o f o g l i e s p r e s s i o n e p a r e r i

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, ad oggetto: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto, in particolare, l'art. 1 – comma 1 – del citato decreto, a mente del quale "Le indennità di funzione per i Sindaci ed i Presidenti delle Province ed i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali e Provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori ed alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella "A", allegata al presente decreto;

Dato atto che con il richiamato D.M. n. 119/2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della L. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere paramtrate e definite le indennità di Vice Sindaco e degli Assessori);

Visto, in particolare, l'art. 12 del D.M. n. 119/2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del Sindaco. L'indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori è stabilita, secondo l'art. 4 – commi 2 e 7 – per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti nell'importo percentuale del 20% e del 15% rispetto a quella attribuita al Sindaco;

Considerato che l'art. 1 – c. 54 – della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilisce che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai componenti degli Organi Esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali;

Evidenziato, a riguardo, che la Corte dei Conti, a sezioni riunite, non condividendo le pronunce delle Sezioni regionali, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha affermato che la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori ed agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, introdotta dalla Legge n. 266/2005, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

Visto l'art. 82, commi 1 - 8 e 10 - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., che reca le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

Preso atto che, l'art. 57 quater del D.L. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019 ha aumentato l'indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, modificando l'art. 82 – c. 8 bis del D.L. 267/2000, prevedendo un aumento fino all'85% della misura spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Rilevato che spetta alla Giunta deliberare l'incremento dell'indennità e che gli importi tabellari per classe demografica da prendere in considerazione risultano quelli indicati nel D.M. 119/2000 con la decurtazione del 10% (art. 1 – c. 54) – Legge 266/2005);

Dato atto che la Sezione delle Autonomie è pervenuta alla conclusione che l'indennità di funzione del Sindaco e degli Amministratori (e cioè gli Assessori) sia sottratta alla citata disposizione di cui all'art. 1, comma 1365, della legge n. 56 del 2014, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 67/2020/PAR ha osservato come la norma sia formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri amministratori locali;

Dato atto che la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili);

Atteso che anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000;

Richiamato il comma 583 dell'articolo 1 il quale prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

... omissis...

i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Richiamato, inoltre, il comma 584, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

Richiamato, inoltre, il parere rilasciato dalla Ragioneria Generale dello Stato - MEF - RGS - Prot. 1580 del 05/01/2022 – in risposta alla ANCI n. 25/SG/VN/ml del 30 dicembre 2021 con il quale, al fine di garantire massima certezza nell'applicazione della norma riguardante l'adeguamento dell'indennità di funzione degli organi di governo, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

Dato atto che il comma 586 prevede lo stanziamento delle risorse, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame;

Attesta la propria competenza a determinare l'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo;

Ritenuto opportuno rideterminare l'importo della nuova indennità, come segue:

Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	Indennità Tabella A DM 119/2000	Decurtazione 10% - Art. 1, c. 54 L. 266/2005	Incremento fino all'85% - Art. 57 quater, c. 1 D.L. 124/2019	Importo indennità 2021	Incremento Legge di Bilancio 2022		
					2022	2023	dal 2024
Sindaco	€ 1.446,08	€ 1.301,47	€ 1.659,38	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00
Vicesindaco	€ 289,22	€ 260,29	//	€ 260,29	€ 341,89	€ 383,58	€ 441,60
Assessore	€ 216,91	€ 195,22	//	€ 195,22	€ 256,41	€ 287,69	€ 331,20

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2023, l'indennità di funzione da corrispondere agli Amministratori nella misura mensile di seguito indicata:

Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	Indennità Tabella A DM 119/2000	Decurtazione 10% - Art. 1, c. 54 L. 266/2005	Incremento fino all'85% - Art. 57 quater, c. 1 D.L. 124/2019	Importo indennità 2021	Incremento Legge di Bilancio 2022		
					2022	2023	dal 2024
Sindaco	€ 1.446,08	€ 1.301,47	€ 1.659,38	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00
Vicesindaco	€ 289,22	€ 260,29	//	€ 260,29	€ 341,89	€ 383,58	€ 441,60
Assessore	€ 216,91	€ 195,22	//	€ 195,22	€ 256,41	€ 287,69	€ 331,20

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: BONGIOVANNI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. SALVATICO Fabrizio